

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3
SEDE REFERENTE:	
DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	8
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sabrina De Camillis.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 2096 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha deciso che la discussione in Assemblea del disegno di legge in esame abbia inizio domani, a partire dalle ore 11. Fa quindi presente che, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo è fissato alle ore 16.20 della giornata odierna e che gli stessi saranno esaminati dalla Commissione a partire dalle ore 17.30 di oggi.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 149 del 2013, nel testo adottato dal Governo e trasmesso al

Senato, recepisce integralmente, ad eccezione delle disposizioni di delega, il testo del disegno di legge approvato dalla Camera in prima lettura nella seduta del 16 ottobre 2013 (C. 1154-A), al termine di un ampio lavoro svolto dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente, e trasmesso quindi al Senato (S. 1118). Il testo oggi all'esame della Commissione, suddiviso in quattro capi, è stato oggetto – in più punti – di modifiche approvate dal Senato nel corso del relativo esame. Evidenzia che il capo I, composto del solo articolo 1, indica la finalità dell'intervento normativo, individuata nell'abolizione dei contributi pubblici ai partiti come attualmente disciplinati e la loro sostituzione con « forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini », di cui all'articolo 11 (detrazioni per le erogazioni liberali) e all'articolo 12 (destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF). Rileva che l'accesso a queste forme di contribuzione è condizionato al rispetto dei requisiti di trasparenza e democraticità indicati nel capo II del disegno di legge, in cui si prevede tra l'altro l'istituzione di un registro dei partiti politici, ai fini dell'accesso ai benefici (articoli 3 e 4). Fa presente che il capo II (articoli da 2 a 9) reca disposizioni riguardanti la democrazia interna dei partiti, la trasparenza e i controlli. L'articolo 2, al comma 1, definisce i partiti come libere associazioni (non conferendo dunque ad essi personalità giuridica) attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Il comma 2 pone una espressa relazione tra l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto-legge e il rispetto del metodo democratico che, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, deve presiedere al concorso alla determinazione della politica nazionale. L'articolo 3 prevede che per fruire dei benefici previsti dal decreto-legge i partiti si dotino di uno Statuto nella forma dell'atto pubblico, nel quale è descritto il simbolo che, come specificato da una modifica approvata al Senato, deve essere chiaramente

distinguibile da quelli degli altri partiti. Sono, quindi, individuati gli elementi necessari dello Statuto ai quali il Senato ha aggiunto l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato e le regole per assicurare la trasparenza, in particolare della gestione economico-finanziaria nonché il contenuto eventuale.

Per quanto riguarda le minoranze interne, ricorda un emendamento approvato dal Senato che prevede che lo Statuto debba promuovere la loro tutela e non assicurarla, come previsto dal testo originario. Inoltre, viene prevista espressamente l'eventualità di mancanza di opposizione interna ai partiti. L'articolo 4 istituisce il Registro nazionale dei partiti politici che accedono ai benefici previsti dalla legge, consultabile dal portale internet del Parlamento. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici di legge devono trasmettere – tramite il legale rappresentante, come specificato dal Senato – copia autentica del proprio statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. La Commissione, previa verifica della presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, provvede all'iscrizione nel registro ovvero, in caso negativo, invita il partito ad apportarvi le necessarie modifiche entro un termine da 30 a 60 giorni. L'individuazione di tale termine per legge è stato introdotto dal Senato, mentre nel testo originario spetta alla Commissione stabilire il termine.

Ricorda che sempre al Senato è stato introdotto l'obbligo di motivazione in caso di diniego e la possibilità di impugnare l'atto di diniego presso il giudice amministrativo. Nel registro sono evidenziate due sezioni, l'una relativa ai partiti che soddisfano i requisiti per essere ammessi al finanziamento privato agevolato, l'altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse del due per mille dell'IRPEF. L'articolo 5 prescrive ai partiti politici la realizzazione di un sito internet dal quale devono risultare le informazioni relative all'assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai

bilanci (compresi i rendiconti, come specificato dal Senato). Le informazioni relative a statuti e bilanci sono pubblicate (entro il 15 luglio di ogni anno) nel sito del partito e in quello del Parlamento dove deve essere resa nota, inoltre, la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari. Nel corso dell'esame del Senato è stata eliminata l'estensione di tale obbligo ai parlamentari europei. Vi sono ulteriori disposizioni relative ai casi in cui non è applicabile l'obbligo di presentare alla Presidenza della Camera la dichiarazione congiunta, da parte del finanziatore e del ricevente, prevista dall'articolo 4 della Legge n. 659 del 1981.

Fa presente che il testo reca poi le sanzioni conseguenti e gli obblighi di pubblicità. L'articolo 6 prevede che ai bilanci dei partiti siano allegati i bilanci regionali (o corrispondenti a più regioni come specificato dal Senato) e quelli delle fondazioni e associazioni controllate dai partiti. Come disposto a seguito dell'approvazione di un emendamento al Senato, l'applicazione di tale disposizione è rinviata all'esercizio 2014. L'articolo 7 reca l'obbligo, per i partiti iscritti nel registro, ossia quelli che intendano usufruire dei benefici previsti dalla legge, di avvalersi di una società di revisione esterna per il controllo della gestione contabile e finanziaria. Anche le articolazioni regionali dei partiti iscritti al registro che siano dotate di autonomia amministrativa e abbiano ricevuto proventi di almeno 150 mila euro, sono tenuti alla certificazione esterna, a partire dal 2014. L'articolo 8 del decreto-legge ribadisce le funzioni di controllo della Commissione di garanzia sulla regolarità e sulla conformità alla legge dei rendiconti dei partiti politici e dei relativi allegati, già previste dall'articolo 8 della legge n. 2 del 1997. Viene, inoltre, delineato un articolato apparato sanzionatorio, che nei casi più gravi (inottemperanza dell'obbligo di certificazione esterna di cui all'articolo 7 e dell'obbligo di presentare il rendiconto ed il relativo verbale di approvazione) prevede la cancellazione per un anno, da parte della Commissione, del partito poli-

tico dal registro, cui consegue la perdita del diritto di accedere ai benefici previsti dalla legge. La cancellazione del partito politico comporta l'esclusione del tesoriere, per cinque anni, dalla possibilità di sottoscrivere i bilanci. Negli altri casi sono previste sanzioni consistenti nella decurtazione (fino ai due terzi) delle somme derivanti dalla destinazione volontaria dell'IRPEF loro spettanti. L'obbligo di presentazione dei bilanci grava sui partiti fino al proprio scioglimento, e comunque non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali.

Passa poi all'articolo 9 che dispone in ordine alla parità di genere per l'accesso alle cariche elettive, prevedendo la riduzione delle risorse spettanti ai partiti che presentino nelle elezioni politiche ed europee meno del 40 per cento di candidati di uno dei due sessi. In particolare, la riduzione è pari allo 0,5 per cento per ogni punto percentuale al di sotto del 40 per cento, fino al massimo al 10 per cento. Inoltre, per i partiti che non hanno destinato almeno il 10 per cento delle risorse derivanti dalla disciplina del 2 per mille in iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un quinto delle somme loro spettanti a seguito della destinazione del 2 per mille. La sanzione è stata così aumentata nel corso dell'esame del Senato (nel testo vigente è pari ad un ventesimo). Le risorse eventualmente reperite a seguito delle sanzioni di cui sopra sono distribuite in maniera proporzionale tra i partiti che hanno rispettato la soglia del 40 per cento di rappresentanza di genere tra gli eletti.

Ricorda che il capo III (articoli da 10 a 13) disciplina la contribuzione volontaria ai partiti politici. L'articolo 10 disciplina le modalità di accesso alle nuove forme di contribuzione previste dal decreto-legge. Definisce i requisiti per poter accedere al finanziamento privato agevolato di cui all'articolo 11. Sono, inoltre, previsti dei limiti ai finanziamenti privati i cui importi massimi sono stati ridotti dal Senato a 100.000 euro sia per le persone fisiche, sia

per le persone giuridiche (la norma vigente prevede rispettivamente il limite di 300.000 e 200.000 euro). Tali limiti sono estesi anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a garanzie concesse a favore dei partiti e si applicano alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. L'erogazione di donazioni per importo superiori comporta una sanzione amministrativa pecuniaria sia per il donatore, sia per il partito. Il Senato ha soppresso la previsione del limite delle donazioni da parte di persone fisiche pari al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti al conto economico del partito. Parimenti è stata soppressa la disciplina transitoria che prevede solamente per gli anni 2014, 2015 e 2016 la possibilità di accettare donazioni di persone fisiche pari, rispettivamente al 15 per cento, 10 per cento e 5 per cento. Inoltre, il Senato ha introdotto l'obbligo di effettuare le donazioni liberali (sia da parte di persone fisiche, sia di persone giuridiche) tramite banca o ufficio postale o altre forme di pagamento che consentono la tracciabilità dell'operazione e l'identificazione dell'autore. L'articolo 11 modifica il regime vigente in materia di detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici. La detrazione spetta per le erogazioni liberali effettuate a partire dal 2014 per i partiti iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 e, come aggiunto dal Senato, anche alle erogazioni effettuate ai partiti e alle associazioni promotrici dei partiti, prima della loro iscrizione nel suddetto registro, purché essi risultino iscritti entro la fine dell'esercizio.

Evidenzia che, per le erogazioni liberali da 30 a 30.000 euro effettuate da persone fisiche, è prevista una detrazione del 26 per cento. Sono detraibili inoltre le erogazioni effettuate esclusivamente tramite bonifico bancario o postale tracciabili a decorrere dall'anno di imposta 2007. Le società possono detrarre un importo pari al 26 per cento per importi tra 30 e 30.000 euro, ad eccezione di alcune tipologie di enti, tra cui le società concessionarie dello

Stato o di enti pubblici. I versamenti devono essere eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identificabilità dell'autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Sottolinea che l'onere derivante dal minor gettito dovuto alle detrazioni è valutato in 27,4 milioni per il 2015 e in 15,65 milioni dal 2016 e la relativa copertura è garantita dai risparmi di spesa disponibili con l'abrogazione graduale dei contributi ai partiti politici disposta dal provvedimento. In caso di insufficienza delle predette risorse si prevede la riduzione del tetto massimo delle risorse destinate alla devoluzione del 2 per mille IRPEF ai partiti politici. Viceversa, ove l'onere risulti inferiore, la differenza positiva andrà ad integrare le risorse destinate al 2 per mille. L'articolo 11-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, assoggetta a IMU gli immobili dei partiti politici indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, in deroga alla disciplina generale dell'imposta applicabile agli immobili degli enti non commerciali. L'articolo 12 introduce, a decorrere dall'anno finanziario 2014, un meccanismo volontario di contribuzione ai partiti, riconoscendo a ciascun contribuente la facoltà di destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di un partito politico purché iscritto in apposita sezione del registro dei partiti politici. La facoltà è riconosciuta anche ai contribuenti esentati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. L'articolo 13 sottopone la raccolta in via telefonica di fondi per campagne promozionali della partecipazione alla vita politica al codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici. Tale raccolta è qualificata erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle suddette campagne promozionali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Ricorda che il capo IV (articoli da 13-*bis* a 19) contiene le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 13-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'applicazione del decreto-legge e dispone che alle stesse si possa applicare il c.d. rito abbreviato. L'articolo 14 consente di mantenere la fruizione del sistema di contribuzione pubblica vigente prima dell'entrata in vigore del decreto, per i partiti e i movimenti politici che se ne avvalgono, per l'esercizio finanziario in corso e i tre esercizi successivi. Tale fruizione è sottoposta a progressive riduzioni nel suddetto arco temporale per cessare completamente dal 2017 (commi 1-3). La progressione comporta la fruizione integrale nell'esercizio in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto e successive riduzioni per i restanti esercizi rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante. In ogni caso, non è previsto alcun finanziamento pubblico per le spese relative alle elezioni che si svolgano successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La medesima disposizione elenca le disposizioni di legge abrogate in virtù della nuova disciplina introdotta (comma 4).

Quanto all'articolo 14-*bis*, introdotto dal Senato, osserva che lo stesso introduce due modifiche alla norme in materia di controllo delle spese elettorali. La prima di esse prevede che i rappresentanti di partiti che hanno presentato candidature alle elezioni politiche debbano presentare direttamente alla Corte dei conti il consuntivo delle spese elettorali, e non ai Presidenti delle rispettive Camere, che attualmente provvedono all'inoltro alla Corte, come richiesto dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993. La seconda individua in un collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti il soggetto sanzionatore in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti. L'articolo 15 prevede che le norme in materia di anagrafe patrimoniale la cui applicazione è stata estesa ad opera della legge

n. 96 del 2012, anche ai tesoreri dei partiti (che non sono anche parlamentari), si applichi a costoro solamente nel caso il partito di riferimento abbia almeno un rappresentante eletto alla Camera o al Senato. Con un emendamento approvato Senato, tali disposizioni sono, inoltre, estese al responsabile nazionale del partito, ai componenti dell'organo di direzione politica nazionale e al presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia. L'articolo 16 estende ai partiti politici purché iscritti nel registro nazionale la normativa in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà, a prescindere, come specificato dal Senato, dal numero dei dipendenti. L'articolo 17 stabilisce un vincolo di destinazione residuale delle economie di spesa derivanti dalla riduzione del finanziamento pubblico ai partiti, disposta ai sensi dell'articolo 14 del decreto, in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'articolo 17-*bis*, introdotto dal Senato, attribuisce all'Avvocatura dello Stato il patrocinio e la rappresentanza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. L'articolo 18 al comma 1 individua i destinatari delle disposizioni del provvedimento. Il comma 1-*bis*, aggiunto dal Senato, prescrive l'obbligo ai partiti di fornire i dati richiesti ai sensi del presente provvedimento in formato aperto. Ricorda, infine, l'articolo 19 che dispone in ordine alla entrata in vigore del provvedimento, stabilita nel giorno stesso della sua pubblicazione.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), fa presente che, pur consapevole della necessità prospettata dai gruppi della maggioranza di approvare in tempi rapidi e senza modifiche il provvedimento in discussione, alcune norme introdotte dal Senato recano errori che richiederebbero interventi correttivi, se non in questa sede, quantomeno in un prossimo futuro.

Al riguardo, richiama, in particolare, l'articolo 10, comma 1, come modificato dal Senato, che esclude dalla contribu-

zione volontaria agevolata e dalla destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i partiti politici che non hanno più una rappresentanza in parlamento. Tale norma andrebbe, a suo avviso, necessariamente coordinata con quanto disposto dal medesimo articolo 10 che ammette, invece, alle forme di contribuzione volontaria e indiretta, i partiti politici che abbiano conseguito, nell'ultima consultazione elettorale, almeno un candidato eletto al Parlamento europeo.

Ribadisce, quindi, l'esigenza di superare tale irragionevolezza ritornando a quanto aveva previsto la Camera nel testo del disegno di legge C. 1154, come risultante dalle modifiche approvate.

Sottolinea, inoltre, la norma di cui all'articolo 11-*bis* in materia di applicazione dell'IMU agli immobili posseduti dai partiti. Al riguardo evidenzia che l'IMU, come introdotta dal Governo Monti non si applicava agli immobili posseduti dai partiti politici. Segnala, tuttavia, che i partiti politici in realtà hanno da sempre pagato l'ICI.

Danilo TONINELLI (M5S) fa presente che non entrerà nel merito del provvedimento in quanto il suo gruppo ha deciso che concentrerà i propri interventi e le proprie proposte emendative nell'*iter* in Assemblea. Preannuncia dunque che in Commissione non saranno presentati emendamenti.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) rileva come una disamina delle modifiche approvate dal Senato non porta ad affermare che vi sono stati dei miglioramenti rispetto a quanto aveva definito la Camera al termine dell'esame del disegno di legge del Governo C. 1154. Tuttavia, sottolinea come su questo tema sia stato già perso troppo tempo e va considerato che il decreto-legge in esame scadrà il 26 febbraio prossimo. Per tale ragione, il suo gruppo non presenterà emendamenti essendo favorevole ad un'accelerazione dell'*iter* parlamentare che consenta di ottenere subito il risultato anziché rischiare di dover riprendere il percorso dall'inizio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista alle 17.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sabrina De Camillis.

La seduta comincia alle 17.50.

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 2096 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella giornata odierna.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che la II Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole. Fa presente che il Comitato per la legislazione e la V Commissione Bilancio esprimeranno il parere di competenza direttamente per l'Assemblea.

Comunica quindi che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo in esame (*vedi allegato*). Con riguardo alle proposte emendative presentate al provvedimento in esame, fa presente che alcune presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non

siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Ritiene pertanto, alla luce dei richiamati criteri e della costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, che siano da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Boccadutri 1.01 in quanto reca, nella parte relativa alla copertura finanziaria, norme che appaiono eccedere la loro funzione compensativa e che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto del decreto-legge (si veda il parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013); gli emendamenti Matteo Bragantini 5.1 che estende alle organizzazioni sindacali le norme previsti dall'articolo 5 in materia di trasparenza e di semplificazione; Mazziotti di Celso 5.7 che reca divieti di finanziamento da parte di soggetti istituzionali in favore di soggetti che svolgono attività di elaborazione di politiche pubbliche e l'articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 8.01 che detta disposizioni in materia di trattenute sindacali.

Rocco PALESE (FI-PdL) ed Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrivono tutti gli emendamenti presentati dal collega Bianconi e successivamente li ritirano.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ritira tutti gli emendamenti presentati dai colleghi appartenenti al suo gruppo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i prescritti pareri.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro, intendendosi altrimenti espresso parere contrario, i presentatori degli emendamenti Lauricella 1.3, Di Lello 3.1, Ottobre 5.6, Matteo Bragantini 5.2 e 5.3, Di Lello 10.2 e 10.3, Ottobre 10.4, Di Lello 10.5, Matteo Bragantini 11.1 e 14.1, Lauricella 14.2 e Mazziotti di Celso 16.1.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) chiede alla presidenza chiarimenti in ordine al giudizio di inammissibilità relativo al suo emendamento 5.7, che riproduce il contenuto di un identico emendamento dichiarato ammissibile durante l'esame svolto al Senato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al collega Mazziotti di Celso, ricorda che il vaglio di ammissibilità svolto alla Camera dei deputati sulle proposte emendative presentate ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge è, di norma, più restrittivo di quello svolto al Senato relativamente alla verifica della attinenza delle proposte emendative medesime rispetto alla materia oggetto dei provvedimenti.

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel ritirare il proprio emendamento 1.3, fa presente che la sua finalità era quella di chiarire, nella rubrica dell'articolo 1, che il finanziamento pubblico ai partiti politici non è abolito dal provvedimento in discussione ma solo rimodulato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Ottobre 5.6 e lo ritira.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Matteo Bragantini 5.2 e 5.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Di Lello 10.2 e 10.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Ottobre 10.4 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 10.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Matteo Bragantini 11.1 e 14.1.

Giuseppe LAURICELLA (PD) illustra il proprio emendamento 14.2, evidenziando come egli resti fermo nell'opinione per cui l'abolizione del finanziamento pubblico equivalga ad una violazione del principio della partecipazione democratica che è a fondamento dell'articolo 49 della Costituzione. Rileva come la dipendenza da un finanziamento privato sacrifichi l'autonomia stessa dei partiti politici.

Ritiene giusta una regolamentazione della materia ma non ne condivide una deriva in senso privatistico.

Ricorda come ultimamente vi siano state varie iniziative che rischiano di attenuare il suddetto principio democratico, quali appunto le norme sul finanziamento pubblico dei partiti, sull'innalzamento delle soglie nell'ambito della legge elettorale: occorre a suo avviso riformare senza violare i principi fondanti e fondamentali. Rileva come anche nel richiamare l'esito del *referendum* sul finanziamento dei partiti, va considerato come questo, al pari di una legge, può non rimanere fermo nel tempo, tenendo conto delle modifiche richieste dalla diversa situazione storica.

Evidenzia come il proprio emendamento 14.2, pur nel suo significato sim-

bolico, tende a sancire la natura del finanziamento che non può non rimanere pubblica.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) sottoscrive l'emendamento Lauricella 14.2, concordando con le motivazioni testé espresse dal presentatore.

Alfredo D'ATTORRE (PD), pur condividendo nel merito alcune delle argomentazioni esposte dal collega Lauricella, chiede al presentatore di ritirare l'emendamento. Ricorda, infatti, come in molti avessero delle perplessità sulla logica di questo provvedimento, anche alla luce dei principi sanciti dalla Costituzione e del fatto che si stanno introducendo disposizioni che non hanno riscontro in nessuna democrazia dell'Unione europea. Ritiene tuttavia importante che l'impegno assunto sia portato a termine, pur con le forti riserve esistenti nel merito, così da evitare la mancata conversione del decreto-legge in esame.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, intervenendo come componente della Commissione e non nella sua funzione di relatore, rileva come possa da alcuni ritenersi che vi siano profili di dubbia costituzionalità ma non si può arrivare ad affermare che si stia intervenendo in evidente contrasto con la Costituzione. Condivide lo spirito con cui il collega D'Attorre ha invitato il collega Lauricella a ritirare il proprio emendamento ed il richiamo alla peculiarità della disciplina in esame rispetto a quella di molti paesi dell'Unione europea. Ritiene peraltro che non possa essere trascurato il fatto che tale peculiarità deriva dalle patologie connesse al sistema dei partiti, dalla corruzione diffusa, e dall'invasività della politica in molti settori.

Ribadisce quindi l'invito al collega Lauricella a ritirare l'emendamento 14.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) nel merito ritiene condivisibili le considerazioni del collega Fiano sul fatto che questa disciplina viene considerata come

una necessità dopo i mali degli ultimi anni, ma ritiene importante ricordare come il *referendum* sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti sia stato considerato ammissibile e non si può dunque parlare di incostituzionalità.

Giuseppe LAURICELLA (PD) precisa di non aver parlato di incostituzionalità, ma di aver fatto presente come l'articolo 49 della Costituzione offre come strumento di partecipazione alla vita democratica del Paese il sostegno a quelle associazioni che sono i partiti politici. Il finanziamento si lega dunque al suddetto articolo 49 e quindi senza il finanziamento pubblico si assiste necessariamente ad un decremento del tasso di democraticità del Paese.

Peraltro, alla luce del dibattito svolto, ritira il proprio emendamento 14.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il proprio emendamento 16.1.

Cristian INVERNIZZI (LNA) comunica il voto contrario del suo gruppo sul con-

ferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame e preannuncia che il deputato Matteo Bragantini svolgerà, per il suo gruppo, la funzione di relatore di minoranza in Assemblea.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame per le ragioni già esposte in precedenza.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Emanuele Fiano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (C. 2096 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti).

1. Il finanziamento pubblico ai partiti è abolito in ogni sua forma dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. È costituito un Fondo di 20 milioni di euro per la costituzione della cassa integrazione in deroga per i dipendenti di tutti i partiti politici il cui rapporto di lavoro cessa a causa dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.

3. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 2 si provvede con i risparmi di spesa conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 18.

1. 1. Bianconi.

Al comma 2, sostituire le parole: di contribuzione indiretta con le seguenti: di contribuzione pubblica indiretta.

1. 2. Bianconi.

Alla rubrica ART. 1, sostituire la parola: abolizione con la seguente: limitazione.

1. 3. Lauricella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali).

1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.

3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:

a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;

e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.

6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rim-

borsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 18.750.000.

8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.

10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.

11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge

non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla distribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.

ART. 1-ter.

(Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96).

1. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati; dei membri del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 annui. »;

b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: « Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale »;

c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse al-

l'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

d) all'articolo 9:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: « sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sui rendiconti dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « È trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto »;

3) al comma 9, le parole: « o la relazione della società di revisione » sono soppresse;

4) al comma 20, le parole: « la relazione della società di revisione e » sono soppresse.

ART. 1-quater.

(Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).

1. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dall'articolo precedente, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.

2. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e

successive modificazioni, in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

ART. 1-*quinquies*.

(*Sanzioni*).

1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo precedente, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo precedente e dall'articolo 7, comma 1.

3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.

ART. 1-*sexies*.

(*Abrogazioni*).

La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

ART. 1-*septies*.

(*Copertura finanziaria*).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1-*bis* a 1-*quinquies*, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1, si provvede oltre che con i

risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare

risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4 e 14.

1. 01. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimere il comma 2.

2. 1. Bianconi.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto.

3. 1. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: simbolo aggiungere la seguente: principale.

3. 2. Bianconi.

Al comma 1 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

3. 3. Bianconi.

Sopprimere il comma 2.

3. 4. Bianconi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3. 5. Bianconi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3. 6. Bianconi.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

3. 7. Bianconi.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

3. 8. Bianconi.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) l'impegno alla selezione con metodo democratico delle principali candidature.

3. 9. Bianconi.

Al comma 2, alla lettera l), dopo le parole: consigli comunali aggiungere le seguenti: dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dopo la parola: sindaco aggiungere le seguenti: dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

3. 10. Bianconi.

Al comma 2, sopprimere la lettera o-bis).

3. 11. Bianconi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole: dopo il controllo di conformità cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto e al comma 3 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto; *e al comma 2 sopprimere le parole:* iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 8 sopprimere il comma 2;

all'articolo 9, comma 5, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 10, comma 2 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4 *e alla lettera b), sopprimere le parole da:* sempre che si tratti *fino alla fine della lettera;*

all'articolo 10, comma 3, sopprimere le parole da: e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti *fino alla fine del comma;*

all'articolo 11, comma 1, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

4. 1. Bianconi.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: partiti politici *aggiungere le seguenti:* e le organizzazioni sindacali che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici.

5. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. È vietata la visualizzazione, attraverso la rete *internet*, di informazioni, immagini e video, effettuata a scopo di lucro, nei siti dei partiti di cui al comma

1, nonché nei siti, blog o portali comunque denominati, riconducibili ad un partito o movimento politico, o ad un singolo esponente politico, anche se di proprietà di persone fisiche.

1-ter. Accertata la violazione del divieto di cui al comma *1-bis* la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici dispone la cancellazione del partito o movimento politico dal registro di cui all'articolo 4 per tre anni.

5. 6. Ottobre.

Al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole: cariche di Governo *aggiungere le seguenti:* , dei componenti degli uffici di collaborazione dei Ministri e di tutti i titolari di posizioni dirigenziali e direttoriali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: cariche di Governo *aggiungere le seguenti:* , dei componenti degli uffici di collaborazione dei Ministri e di tutti i titolari di posizioni dirigenziali e direttoriali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.

5. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle articolazioni regionali dei partiti sono estesi gli obblighi di cui al precedente comma, in quanto compatibili. Le altre articolazioni dei partiti, sempreché autonome amministrativamente, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *internet*, o su quello dell'articolazione superiore o coordinata, un bilancio redatto, anche secondo il criterio di cassa, e una relazione contenente l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore a euro 5.000. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, è applicata una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000.

5. 4. Boccadutri, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, è fatto divieto di erogare finanziamenti o contributi in favore di partiti politici.

5. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. È vietata la pubblicazione di annunci di carattere commerciale o pubblicitario sui siti *internet*, anche presentati sotto forma di *blog*:

di partiti o di movimenti politici che abbiano un rappresentante alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale, o nei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;

dei gruppi politici di qualunque assemblea elettiva;

di soggetti di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché di cui all'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dalla presente legge, per l'esercizio del diritto di propaganda politica.

D'ufficio ovvero a seguito di segnalazione la Commissione intima la rimozione degli annunci all'intestatario del sito *internet*, così come individuato secondo il protocollo di rete « Whois », entro un termine non superiore a sette giorni. Nel caso di inadempimento è comminata all'intestatario una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascun giorno di permanenza dei suddetti annunci successivamente al termine intimato.

4-ter. Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli organi di stampa autorizzati ai sensi della legge n. 47 del 1948 e successive modificazioni, la cui testata è di proprietà di persone giuridiche.

4-quater. È sempre consentita la pubblicazione di annunci che promuovono il tesseramento, nonché le campagne, le iniziative pubbliche o le riunioni del partito o del movimento politico, sempreché non contengano al loro interno annunci commerciali di società terze.

5. 5. Boccadutri, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È fatto divieto a enti, aziende, società e altre istituzioni partecipate da enti pubblici di finanziare istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da personalità che siano membri di organi di governo o di assemblee elettive locali, regionali, nazionali o europee o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. È altresì fatto divieto a dirigenti, amministratori o manager di enti, aziende, società e altre istituzioni sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive locali, regionali o nazionali di contribuire alla predette fondazioni e associazioni.

5. 7. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli.

(Inammissibile)

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: corrispondenti a più regioni, inserire le seguenti: , ove esistenti.

6. 1. Bianconi.

ART. 7.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: esclusi i partiti operanti solo su dimensione regionale.

7. 1. Kronbichler, Boccadutri.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Trattenute sindacali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.

2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.

8. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

ART. 10.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento.

10. 1. Boccadutri, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.

10. 2. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: spettanti all'Italia, *aggiungere le seguenti:* o in uno dei consigli regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

10. 3. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno.

Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:

11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione.

10. 6. Bianconi.

Al comma 7 sostituire le parole: euro 100.000 annui *con le seguenti:* euro 2.000

annui. Ai soggetti erogatori è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al 95 per cento del valore dell'erogazione.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

10. 4. Ottobre.

Al comma 7, sostituire le parole: 100.000 euro annui con le seguenti: 300.000 euro annui.

10. 7. Bianconi.

Al comma 8, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000.

10. 8. Bianconi.

Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì ammessi ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto i partiti politici che non adempiono agli obblighi previsti dal proprio statuto, redatto ai sensi dell'articolo 3.

10. 5. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: le erogazioni liberali in denaro aggiungere le seguenti: e le quote associative,.

Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: delle erogazioni liberali aggiungere le seguenti: e delle quote associative.

11. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere erogazioni liberali da parte di persone giuridiche che non

abbiano una sede legale in Italia o da parte di persone fisiche residenti all'estero, con l'eccezione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE.

11. 2. Boccadutri, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

ART. 11-bis.

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

ART. 11-ter.

1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

11-bis. 01. Boccadutri, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

ART. 11-ter.

1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.

11-bis. 02. Boccadutri, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

ART. 12.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai partiti operanti esclusivamente su dimensione regionale.

12. 1. Kronbichler, Boccadutri.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente;

2-ter. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 416-bis e 416-ter del codice penale e dagli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, non può destinare sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al periodo precedente si estende alle persone giuridiche amministrate, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati di cui al periodo precedente. Il divieto decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per il periodo corrispondente alla durata della pena comminata in concreto dal giudice, nonché per l'anno successivo. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui ai periodi precedenti è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore della erogazione prestata.

12. 2. Boccadutri, Migliore, Pilozi, Kronbichler.

ART. 14.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 2, sostituire la parola cessa con il seguente periodo: è riconosciuto nella misura del 10 per cento rispetto a quello previsto dalla legge 6 luglio 2012, n. 96 e dalla legge 3 giugno 1999, n. 157.

14. 2. Lauricella.

ART. 16.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine del sostegno del reddito e del reinserimento nel tessuto produttivo dei dipendenti dei partiti politici e dei gruppi parlamentari, il cui rapporto di lavoro sia cessato, per licenziamento o scadenza del termine, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, agli stessi – quando facciano difetto i relativi requisiti contributivi – è estesa l'Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, a carico del fondo di cui al comma 2, fino a esaurimento del suo ammontare.

1-bis. Il godimento del trattamento di cui al comma 8 precedente è subordinato:

all'attivazione da parte della Regione di residenza della persona interessata della sperimentazione del contratto di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

alla stipulazione da parte della persona interessata del contratto di ricollocazione con un'agenzia specializzata accreditata presso la Regione.

16. 1. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli.

Al Titolo, sostituire le parole e della contribuzione indiretta con le seguenti: e della contribuzione pubblica indiretta.

Tit. 1. Bianconi.